

REGOLAMENTO (CE) N. 660/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 1995

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di marzo 1995 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 481/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 1995 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una

percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1995 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 22.